

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00555/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2026, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Silvio Ferrara e Mariassunta Scannapieco, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Salvatore Ferrara, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Salvo e Michela Antolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Consortile Agro Solidale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Pagani, Comune di San Valentino Torio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione:***

*quanto al ricorso introduttivo,*

- della graduatoria dei beneficiari dell'assegno di cura, mai pubblicata né comunicata, e della relativa determinazione dirigenziale di approvazione di estremi

sconosciuti, nella parte in cui il minore ricorrente risulta escluso dall'elenco degli aventi diritto e collocato in una "lista di attesa";

- della determinazione, mai comunicata, con cui l'Azienda Consortile ha stabilito di graduare le domande di accesso all'assegno di cura secondo il criterio meramente cronologico della data di effettuazione della Valutazione UVI;

- della nota prot. n. 1770 del 28.1.2026, con cui l'Azienda Consortile ha comunicato l'adozione del predetto criterio cronologico e l'insufficienza delle risorse, e del conseguente implicito diniego di erogazione dell'assegno di cura;

- della nota prot. n. 4778 del 19.3.2026, nella parte in cui l'Azienda Consortile, pur riconoscendo la posizione utile del minore, subordina l'erogazione del beneficio a una mera valutazione discrezionale di scorrimento della lista di attesa;

- della scheda S.Va.M.Di. C, trasmessa in data 10.3.2026, e del relativo punteggio sociale (PSOC 1) attribuito in difetto di istruttoria e in palese contraddizione con la documentazione agli atti;

- del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti del 4.3.2026 e dell'11.3.2026;

- ove occorra, dell'Avviso Pubblico dell'Ambito Territoriale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore l'inserimento, con effetto immediato, nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura, in quanto soggetto in condizioni di disabilità gravissima accertata dall'Unità di Valutazione Integrata (UVI) in data 30.5.2023;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti: all'inserimento del minore nell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura, con decorrenza dalla data della valutazione UVI (30.5.2023); al pagamento in favore del medesimo delle somme dovute a titolo di assegno di cura, con corresponsione degli arretrati maturati e maturandi nella misura di €1.200,00 mensili (o nell'importo pro tempore vigente), oltre interessi e rivalutazione monetaria; al risarcimento del danno,

patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'illegittima esclusione e dalla mancata erogazione del beneficio, da liquidarsi anche in via equitativa; all'ostensione integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti;

*quanto ai primi motivi aggiunti depositati in data 4.4.2026,*

- della determinazione dell'Azienda Consortile Ambito S01 – 3 Agro Solidale n. 140 del 5.3.2026, avente ad oggetto “FNA 2023 – assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi- liquidazione bimestre gennaio – febbraio 2026”, nella parte in cui dispone la liquidazione degli assegni di cura in favore di 39 disabili gravissimi e 4 disabili gravi, escludendo il minore ricorrente dai beneficiari, pur essendo stato riconosciuto disabile gravissimo dall'UVI in data 30.5.2023;
- nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli con cui sono stati determinati i criteri di accesso alla misura e la platea dei beneficiari;

*quanto ai secondi motivi aggiunti depositati in data 29.4.2026,*

- della determina generale n. 196 dell'1.4.2026 avente ad oggetto “FNA 2024 Assegni di Cura rimodulazione accessi al beneficio a favore dei disabili gravissimi ai sensi del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027, del Piano regionale per la Non Autosufficienza e atto di programmazione regionale 2025-2027”;
- del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 31.3.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

*quanto ai terzi motivi aggiunti depositati in data 25.5.2026,*

- della determina generale n. 263 del 15.5.2026 avente ad oggetto “FNA 2024 Assegni di Cura riconoscimento del beneficio esclusivamente a favore dei disabili gravissimi ai sensi della determina n. 196/2026 e del piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027. Liquidazione bimestre marzo-aprile 2026”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Consortile Agro Solidale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente ha chiesto, nell'odierna camera di consiglio, l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare;
- il Collegio non può che prendere atto di tale richiesta, che si configura come rinuncia all'istanza cautelare formulata in ricorso;
- pertanto, è necessario dare atto della rinuncia;
- sussistono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare alla luce della peculiarità della fattispecie;
- va fissata sin d'ora l'udienza pubblica di discussione come da dispositivo;

Ritenuto, altresì, in considerazione del numero di soggetti potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e dall'impossibilità di identificare i nominativi dei controinteressati, che sussistono, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 49 comma 3 c.p.a., i presupposti per autorizzare l'istanza di integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" nei termini e con le modalità di seguito indicate:

A) parte ricorrente, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'intimata Azienda Consortile "Agro Solidale" (Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio) una comunicazione contenente:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
  - 3) i controinteressati da identificarsi nei soggetti ammessi all'assegno di cura, senza l'indicazione, per ragioni di riservatezza, dei singoli nominativi;
  - 4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la specifica precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  - 6) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
  - 7) l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- B) l'Azienda dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione rilasciandone specifica attestazione in favore di parte ricorrente;
- C) parte ricorrente dovrà, quindi, depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 30 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare e, per l'effetto, dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, compensando le spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26.1.2027.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e

9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tali soggetti e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del minore.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Marcello Polimeno, Referendario, Estensore

Roberto Ferrari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marcello Polimeno**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierluigi Russo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.